



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE
DEL VENETO
Biblioteca

F.S.
537

P R O C L A M A

DEGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIGNORI

P R O V E D I T O R I

S O P R A

L I B E N I I N C U L T I,

E

DEPUTATI ALL' AGRICOLTURA,

PER ESECUZIONE DEL DECRETO

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

30. M A R Z O 1769.



M D C C L X I X.

*PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI
STAMPATORI DUCALI.*



F R O G I A M A
DIREZIONE REGIONALE
P R O V V I D I O R I
S E C R E T A R I A T O
D E P U T A T I X I I I C O L L E G I O
D E L L E P R O V I N C I E V E N E T E
D E L L E P R O V I N C I E V E N E T E
D E L L E P R O V I N C I E V E N E T E
D E L L E P R O V I N C I E V E N E T E



no. inv. 11.609





A D D I 7. A P R I L E 1769.

Attenta la Pubblica vigilanza a stabilire una soda base alla felicità de' suoi popoli, ed a promuovere la propagazione della specie delli Animali Bovini tanto necessaria a' bisogni dello stato, ed utile all' universal della Nazione, comandò con suoi Statutarj Decreti 10. Settembre, e 1. Ottobre prossimi passati, che fosse al maggior grado migliorata l'Agricoltura, Madre, e Nutrice di tutte le Arti, e fonte ineshausto d'ogni umana felicità.

Conoscendosi però, che la moltiplicazione di questa specie dipende dall'abbondanza de' pascoli, e pur troppo rilevando, che il mancamento di questi principalmente deriva dalla svegrazione de' Monti, dal ridur a coltura li Prati, ed anco ad uso di Risara, con provido Decreto 30. Marzo prossimo passato comandò, che fossero richiamate alla dovuta sua esecuzione tante Leggi, che ne stabilirono la proibizione, estenden-

dola anco sopra li Prati delle Valli, e pianure: e per maggiormente allettare i suoi Sudditi all' ampliacione de' Campi Prativi accordando anco in alcuni casi graziosamente l' uso delle Acque senza ulteriori esborfi in Cassa Publica, e senza altre formalità legali, incaricò il loro Magistrato a segnar relativo Proclama, onde a tutti fosse nota la pubblica volontà, e la caritatevole paterna condiscendenza.

Esequendo però Sue Eccellenze il Decreto suddetto con il presente Proclama fanno pubblicamente intendere, che vedendosi non ostante tanti divieti avanzar il disordine perniciosissimo per tutti li riguardi di arrare, zappare, e svegrare li Monti proibiti particolarmente dalla Parte dell' Eccellentissimo Senato 1598. 20. Febbraro, e susseguenti 2. Gennaro 1654., 2. Settembre 1665., e 30. Giugno 1671., che niuno sia chi si voglia possa per l' avvenire sotto alcun pretesto fradicar di nuovo alcun Bosco tanto sopra Monti, o Colli, quanto nelle Valli, e pianure, nè in parte alcuna di esso per occasione di coltivar, o d' altro, come pure zappar, arrar, o voltar il terreno nelli luochi ripidi, e montuosi in qual si sia luoco, o sito posti, dovendo quelli lasciar ad uso de' Pascoli a beneficio delli Animali spezialmente Bovini, sotto pena alli contraffattori, se saranno Patroni della confiscazione di essi Luochi, ed altre ad arbitrio, e se fossero Beni Comunali, o de' Comuni, quelli, che vi avessero posta mano

per

per coltivarli, fiano oltre le altre pene statuite agli usurpatori di detti Beni, Condannati in altra di dinari, Bando, e Galera ad arbitrio, potendosi procedere per via d'Inquisizione, e di Denunzia Secreta, con premio alli Accusatori del quarto conforme alle Leggi in materia di Denunzie, e come in detti Decreti.

Incorreranno nella stessa pena di confiscazione, ed altre ad arbitrio tutti quelli, che in avvenire ridurranno a coltura li loro Prati posti nelle Valli, e pianure, eccettuati però quelli soli beni Prativi, che avessero bisogno d'esser rinnovati per essere troppo invecchiati.

Essendo poi con Statutario Decreto dell'Eccellentissimo Senato 1594. 17. Settembre a preservazione de' Beni arrativi, e de' Pascoli, prescritto, che non si possa in avvenire nè da loro, nè da qual si voglia altro Magistrato, o Rappresentante conceder per far Rifara alcuna minima quantità di Acque, sotto pena per ogni volta a chi facesse in contrario di Ducati 500. per cadauno, ed a chi l'avesse ottenuta di pagar altrettanto Dinaro, quanto avesse pagato nella Compra dell'Acqua, le quali pene fiano applicate alla Fortezza di Palma, e non dimeno la concessione dell'Acqua resti nulla come se fatta non fosse, e che solamente fiano da tal proibizione eccettuate le Valli, ed altri Luochi sottoposti alle Acque stimati impossibili ad asciugarsi in tutto,
e di

e di renderli ad alcuna coltura, ma bensì a ricevere la Semina de' Risi, con obbligo a chi pretenderà ridur simili Luochi a Risara di supplicarne la Sereniss. Signoria, dalla quale avuta prima dal loro Magistrato risposta, ed informazione, che li Luochi nominati nelle supplicazioni, mai abbino avute Piante, Viti, nè Semine di alcuna sorte, che senza offesa de' Campi Arrati, e Videgati possino ridursi a Risi, e che non possano servir ad altro, che ad esse Risare, si possa con Parte presa in quel Consiglio con li tre quarti delle Ballotte da cento, e cinquanta in sù concedersi dette Acque: proibendo in oltre intieramente conceder licenza di poter far Risare in luochi già per deliberazioni di quel Consiglio destinati ad essere ritratti, e come in detto Decreto.

Conoscendosi però, che per la facilità introdotta di conceder Investiture di Acque ad uso di Risara ancora sopra Beni Prativi non palludosi contro il senso preciso di detto Decreto, da ciò anco è nata una somma minorazione de' Pascoli, con il presente Proclama si rende a tutti noto, e palese il contenuto del fondamentale antedetto Decreto 1594. 17. Settembre, la di cui republicazione fu ordinata dall' Eccellentissimo Senato, onde riporti in tutte le sue parti l' intiera sua esecuzione.

Per allettare poi i suddetti all' ampliazione de' Prati, senza de' quali non può sussistere la benemerita

specie Bovina , avendo l' Eccellentissimo Senato con il citato Decreto 30. Marzo 1769. permesso a tutti quelli godono Investiture di Acque ad uso di Rifara , che possono in avvenire valersi anco ad uso d'irrigazione di Prato , ed anco in maggior quantità de' Campi Investiti a Rifara a ragguaglio della quantità delle Acque Investite , e ciò senza ulteriori esborfi in Cassa Pubblica , e senza altre formalità Legali , con debito però preciso di dover notificar nel loro Magistrato un tal uso prima della permessa commutazione a scampo de' maliziosi usurpi , si farà parimenti pubblicamente nota questa Pubblica condiscendenza , onde tutti quelli hanno Investiture de' Beni a Rifara , possano valersi del Pubblico grazioso Indulto , ed ommettendo di far la previa notificazione predetta , oltre al decader dal beneficio , incorreranno nelle pene cominate dalle Leggi contro gli usurpatori di questo Pubblico Regale .

Doverà il presente essere pubblicato in tutte le Città , Terre , Castelli , e Ville dello Stato , ordinando alli Rettori presenti , e successori , che debbano farlo pubblicare in giorno di Festa nel maggior concorso di Popolo nelle Chiese di tutte le Ville sottoposte alle loro Giurisdizioni dalli Parrochi delle Ville stesse una volta all' Anno , con debito alli stessi Parrochi di far tener ogni Anno alli Cancellieri delli Pubblici Rappresentanti una Fede della republicazione , che farà da loro fatta , quali Cancellieri pro tempore doveranno

par-



partecipar la notizia di tali repubblicazioni al loro Magistrato in pena di Duc. 100., da esserli tolti irremissibilmente, ed applicati ad arbitrio della Giustizia.

Doveranno pure li Degani, e Capi de' Comuni presenti, e successori denunciar le contraffazioni, che seguissero in pena di Galera, ed altre ad arbitrio, con premio alli Accusatori del quarto conforme alle Leggi in materia di Denunzie secrete, al qual fine farà di mese in mese aperta la Cassella delle Denunzie, che esiste fuori della Porta del loro Magistrato per la dovuta correzione de' trasgressori.

Data dal Magistrato de' Beni Inculti, e Deputati all' Agricoltura li 7. Aprile 1769.

(ZAN FRANCESCO MOLIN PROVEDITOR.

(LORENZO DA PONTE 3.^o PROVEDITOR DEPUTATO ALL' AGRICOLTURA.

(ANTONIO CAPPELLO 1.^o PROVEDITOR.

(FRANCESCO DONA' PROVEDITOR.

(CRISTOFOLO ANTONIO LOREDAN PROVEDITOR DEPUTATO ALL' AGRICOLTURA.

OTTAVIO VINCENTI FOSCARINI SEGR.

Addì 12. Aprile 1769.

Publicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto, per Giacomo Pace Comandador Pubblico.









